

AVVISO PUBBLICO

INDAGINE DI MERCATO

PER L'INDIVIDUAZIONE – ATTRAVERSO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'USO DEL CHIOSCO COMUNALE SITO ALL'INTERNO DEL PARCO COMUNALE MARTINI BERNARDI BUFALINI IN LOCALITA' ROCCOLO PER ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO E VALORIZZAZIONE

RIFERIMENTO CODICE CIG: ZF71D1F8A2

Richiamato il R.D. n. 827/1924;

Richiamato il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;

SI RENDE NOTO

che il Comune di San Giustino intende espletare un'indagine di mercato al fine di individuare operatori economici da invitare a successiva procedura per l'affidamento in concessione dell'uso del chiosco comunale sito all'interno del Parco comunale MARTINI BERNARDI BUFALINI IN LOCALITA' ROCCOLO per attività di somministrazione alimenti e bevande – manutenzione ordinaria del parco e valorizzazione, come meglio specificato nel Capitolato allegato N. 1 al presente avviso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, ai sensi e per gli effetti del R.D. n. 827/1924 e dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 ;

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Giustino – Piazza Municipio 17 – CAP 06016 – San Giustino (PG).

Importo della Concessione: Ai fini contrattuali la concessione ha un valore complessivo di € 39.000,00.

Oggetto della Concessione: La concessione ha per oggetto la gestione, in esclusiva, dell'uso del chiosco comunale sito all'interno del Parco comunale Martini Bernardi Bufalini in località Roccolo per attività di somministrazione alimenti e bevande – manutenzione ordinaria del parco e valorizzazione, descritti nel capitolato allegato al presente avviso.

Luogo dell'esecuzione: Parco comunale MARTINI BERNARDI BUFALINI IN LOCALITA' ROCCOLO, San Giustino (PG).

Durata della Concessione: 3 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

Requisiti minimi di partecipazione: Il Comune di San Giustino richiede, come requisiti minimi di partecipazione:

- assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- iscrizione alla CCIAA territorialmente competente per l'attività cui inerisce la concessione;
- un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali, gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento delle attività richieste **quantificato in €. 2.000.000,00;**
- le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire il servizio con un adeguato standard di qualità competenza, efficienza, esperienza e affidabilità **come da capitolato.**

*** *** ***

Modalità di affidamento: Affidamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs 50/2016, preceduta da indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Criterio di aggiudicazione: La concessione sarà aggiudicata, con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, all'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio maggiore sull'offerta tecnica.

Per eventuali chiarimenti contattare il R.U.P. dott.ssa Antonella BRIZZI tel. 075/86184442 mail: antonella.brizzi@comune.sangiustino.pg.it.

*** *** ***

Modalità, termini di partecipazione e aspetti procedurali: *Possono partecipare alla presente indagine di mercato le ditte in possesso dei necessari requisiti generali e speciali sopra riportati.*

A tal fine le ditte interessate possono presentare – con le modalità sotto indicate – apposita manifestazione di interesse al Comune di San Giustino, completa della dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante da redigersi secondo il modello allegato (all.B), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesti di possedere:

- Tutti i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- l'iscrizione alla Camera di Commercio per settore di attività adeguato alla concessione;
- un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali, gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento delle attività richieste quantificato in €.2.000.000,00;

- le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire il servizio con un adeguato standard di qualità competenza, efficienza, esperienza e affidabilità **come da capitolato.**

NOTA BENE

Le MANIFESTAZIONI DI INTERESSE alla partecipazione alla suddetta procedura dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, secondo le seguenti modalità:

- **ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC;**
- **ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo: comune.sangiustino@postacert.umbria.it**
- **TASSATIVAMENTE entro il giorno 20.02.2017 (TERMINE PERENTORIO).**
- **L'oggetto della pec dovrà TASSATIVAMENTE contenere la seguente dicitura:**

"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’USO DEL CHIOSCO COMUNALE SITO ALL’INTERNO DEL PARCO COMUNALE MARTINI BERNARDI BUFALINI IN LOCALITA’ ROCCOLO PER ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO E VALORIZZAZIONE”.

Il recapito tempestivo delle istanze a mezzo pec rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato.

E’ ESCLUSA QUALSIASI ALTRA MODALITA’ DI RECAPITO (le eventuali istanze pervenute con mezzi diversi dalla pec non verranno prese in considerazione)

Il Comune di San Giustino procederà invitando alla successiva procedura tutti i soggetti, in possesso dei necessari requisiti, che avranno manifestato interesse al presente avviso.

Risulta inoltre indispensabile indicare nella manifestazione di interesse alla presente procedura, un indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

Il Comune di San Giustino si riserva, a proprio insindacabile giudizio, ogni più ampia facoltà di non dar luogo alla successiva procedura per sopravvenute necessità di pubblico interesse, senza che alcuno possa vantare pretese al riguardo.

Con il presente avviso, infatti, non viene indetta alcuna procedura di affidamento, né vengono previste graduatorie di merito e/o attribuzioni di punteggi, trattandosi semplicemente di

indagine conoscitiva. Pertanto, tutte le indicazioni contenute nel presente avviso non costituiscono offerta al pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1336 del codice civile.

Sono fatte salve in ogni caso le verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali da parte delle ditte partecipanti, da espletarsi nel corso della procedura di gara. A tal fine il Comune di San Giustino si riserva di effettuare **sin dalla fase procedurale dell'indagine di mercato** tutte le verifiche ed i controlli di legge ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 455/2000 e s.m.i. - anche "a campione" ed anche avvalendosi di banche dati pubbliche - in ordine alla veridicità dei requisiti generali e speciali autocertificati dagli operatori economici in risposta alla presente indagine di mercato, **e di segnalare ogni eventuale abuso all'Autorità Giudiziaria ed all'A.N.A.C.**

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di San Giustino - **Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti - avvisi bandi ed inviti.**

San Giustino, 28.01.2017

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Antonella BRIZZI



Comune di San Giustino

Provincia di Perugia

APPENDICE AL CAPITOLATO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE

In esecuzione alla determinazione del Dirigente Responsabile Settore Cultura-Turismo n. 129 /574/2016, è indetta una procedura di selezione secondo quanto riportato nel presente Bando.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Giustino, Piazza Municipio 17 cap 06016 - Tel. 075/861842032882 - Posta elettronica certificata: comune.sangiustino@postacert.umbria.it

OGGETTO DELLA CONCESSIONE: AFFIDAMENTO IN USO DEL CHIOSCO COMUNALE SITO ALL 'INTERNO DEL PARCO COMUNALE MARTINI BERNARDI BUFALINI IN LOC ROCCOLO DA DESTINARE AD ATTIVITÀ ' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO E SUA VALORIZZAZIONE CULTURALE TURISTICA

Art. 1 PROCEDURA E SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

1. Sono ammessi a partecipare **con procedura negoziata a mezzo indagine di mercato** tutti i soggetti di cui agli artt.li 45 e 48 del D.lgs 50/2016 e, le categorie di imprese, associazioni, le organizzazioni di volontariato e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni ricreative derivate da soggetti pubblici e privati (CRAL), altri soggetti, aventi anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale con finalità culturali rilevabili nell'atto costitutivo o nello statuto anche attraverso temporanee costituzioni di impresa, a.t.i., a.t.s. (raggruppamenti dei soggetti di cui sopra; in tal caso i soggetti facenti parte del raggruppamento richiedente, devono presentare domanda congiuntamente individuando un referente unico nei rapporti con l'Amministrazione Comunale e in caso di assegnazione provvedere a conferire mandato speciale con rappresentanza ad uno dei componenti, designato quale capogruppo).

2. REQUISITI: I soggetti di cui al punto 1. dovranno dichiarare :

a) Di essere una associazione culturale priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile *oppure:* di essere una associazione culturale con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 10 febbraio 2000 n. 361 *oppure:* di essere società di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti senza finalità di lucro *oppure:* di essere una impresa, diversamente costituita, le cui finalità culturali sono rilevabili nell'atto costitutivo o dello statuto della società;

b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure selettive e di essere in possesso dei requisiti richiesti in conformità all'art.83 del D.lgs n.50 del 18.04.2016 ed all'art. 80 del Codice degli Appalti;

c) di possedere i requisiti morali nonché professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande previsti dall'art. 2 della Legge 287/91 in correlazione a quanto previsto dall'art. 3 del D.L. 04/07/2006 n. 223 convertito con modificazioni dalla Legge 04/08/2006 n. 248. (Ai fini della sussistenza di tale requisito, i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, e' richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalita' vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI (D.lgs n. 50 del 18.04.2016), mediante dichiarazione giurata o secondo le modalita' vigenti nello Stato membro nel quale e' stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilita', che il certificato prodotto e' stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui e' residenti.)

- d) di disporre della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- e) **di aver maturato almeno due anni di esperienza nella gestione di attività di somministrazione di alimenti e bevande a partire dall'anno 2010 fino alla data di pubblicazione del bando;**
- f) di avere la sede operativa/filiale stabilmente funzionante nel Comune di San Giustino o in alternativa impegnarsi a costituirla, in caso di assegnazione, prima della data di stipulazione della convenzione di gestione;
- g) di essere in possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali, gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento delle attività richieste;
- h) di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire la concessione con un adeguato standard di qualità competenza, efficienza, esperienza e affidabilità'.

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara dovranno, altresì, rendere le seguenti dichiarazioni:

- di non avere pendenze, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse nei confronti del Comune di San Giustino;
- di aver preso visione dei locali e degli spazi in cui viene svolta l'attività di cui alla presente procedura negoziata mediante Sopralluogo.

Si precisa, in particolare, che il concorrente, pena l'esclusione dalla gara, deve prendere visione dei luoghi nei quali deve svolgersi il servizio. Per informazioni ed appuntamenti per il sopralluogo, contattare l'Ufficio Cultura del Comune di San Giustino ai seguenti numeri: 075-86184442/449.

Il sopralluogo dovrà avvenire tassativamente, al massimo, entro sette giorni precedenti la data di presentazione delle offerte. Non saranno concesse deroghe. Dell'avvenuto sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione dal Responsabile del predetto Servizio/Ufficio oppure da un suo delegato esclusivamente alle persone di seguito elencate munite di apposito documento di riconoscimento:

- il Titolare dell'impresa/il legale rappresentante muniti di apposita documentazione comprovante il ruolo all'interno dell'impresa;
- il Direttore tecnico munito di apposita documentazione comprovante il predetto ruolo all'interno dell'impresa;
- altro soggetto munito di specifica delega conferita dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa.

La persona potrà eseguire sopralluoghi in rappresentanza/delega di una sola impresa.

- di aver preso visione del bando e di accettare tutte le condizioni ivi contenute.

In via transitoria e fino all'avvio del nuovo sistema gestito dal M.I.T.T., la seguente gara è esclusa dall'acquisizione obbligatoria dei requisiti ai fini AVCPASS pertanto, la mancata indicazione del PassOE tra i documenti amministrativi, non è motivo di esclusione del concorrente.

Art. 2 Criteri di aggiudicazione

Valutazione delle offerte: Per la valutazione dell'OFFERTA TECNICA la commissione attribuirà a ciascun concorrente ammesso, in sede di gara, un punteggio fino ad **un massimo di 100 punti**, (max 80 punti progetto culturale/turistico e max 20 punti piano di conduzione tecnica della somministrazione cibi e bevande):

PROPOSTA TECNICA:

a	Numero annuo delle giornate impegnate in manifestazioni per la valorizzazione del parco nel piano territoriale turistico culturale per un <u>Max di punti 25</u>: - fino a n. 10 giornate	punti 05
----------	---	-----------------

	<ul style="list-style-type: none"> - da 11 fino a 15 giornate - oltre 15 giornate di attività 	<p>punti 10 punti 25</p>
b	<p>Tipologia di Utenti cui sono rivolte le manifestazioni (bambini /giovani..ecc) per un <u>Max di Punti 20</u> :</p> <p>se rivolta a tutte le tipologia di utenti (<i>bambini -adolescenti e giovani – famiglie - anziani</i>) per un numero di almeno tre iniziative</p> <p>se rivolta solo ad alcune tipologie di utenti per un numero di almeno tre iniziative</p> <p>se rivolta ad una sola tipologia di utenti (<i>bambini o adolescenti o giovani o famiglie o anziani</i>) per un numero di almeno tre iniziative</p>	<p>Punti 20</p> <p>Punti 10</p> <p>Punti 5</p>
c)	<p>Proposta progettuale qualificante di gestione dell'attività culturale e di intrattenimento all'interno del Parco</p> <p>Il progetto che l'operatore economico concorrente vorrà presentare dovrà contenere proposte culturali per rendere più piacevole la permanenza degli utente all'interno del Parco, creando un luogo di aggregazione integrato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: progetti culturali per ragazzi, spettacoli teatrali o cinematografici all'aperto, manifestazioni etniche...)</p>	<p>Max 35 punti</p>

d)	<p>Proposta progettuale qualificante di gestione dell'attività di somministrazione cibi e bevande:</p> <p>Il progetto che l'operatore economico concorrente vorrà presentare dovrà contenere proposte qualificanti migliorative/innovative del servizio di somministrazione cibi e bevande rispetto agli standard minimi di capitolato e tali da introdurre significativi incrementi dei requisiti di efficacia e qualità del servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: miglioramento della somministrazione di cibi e bevande, con indicazione esatta del valore monetario, documentato con preventivo ufficiale delle imprese installatrici o fornitrici, anche attraverso la maggiore fruibilità di spazi atti alla somministrazione ...)</p>	Max 20 punti
-----------	--	---------------------

Per gli elementi della proposta qualitativa c) e d), si procederà attraverso l'attribuzione di coefficienti variabili tra 0 e 1, assegnati discrezionalmente da parte dei componenti della commissione giudicatrice, secondo le modalità di cui all'Allegato "P" al d.p.r. n. 207/2010 e s.m.i. (punto II, lettera a), numero 4) che viene richiamato dal presente capitolato d'oneri ai soli fini della scelta e dell'esplicitazione delle regole che verranno **seguite nell'attribuzione dei punteggi per la scelta dell'offerta tecnica più vantaggiosa, in virtù della generale facoltà di autovincolo riconosciuta a tutte le stazioni appaltanti ai fini della determinazione delle regole di gara. Si sottolinea, a tale proposito, che sono ancora in corso le attività relative alla consultazione pubblica attivata da ANAC in relazione alle Linee guida in materia di offerta (economicamente) più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice.**

L'attribuzione dei punteggi avverrà, in particolare, sulla base dei criteri motivazionali di seguito indicati.

CRITERI MOTIVAZIONALI:

Giudizio-Coefficiente:

Ottimo	1,00	
Molto Buono	0,90	
Buono	0,80	
Discreto	0,70	
Sufficiente	0,60	
Insufficiente	0,50	
Scarso	0,40	
Limitato	0,30	
Molto limitato	0,20	
Appena trattato		0,10
Non valutabile	0,00	

Le offerte che, a seguito della valutazione dell'offerta tecnica, non raggiungano un punteggio minimo complessivo di 55 punti rispetto al punteggio massimo attribuibile alla proposta qualitativa, saranno escluse dalla gara in quanto non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi e richiesti dal Comune di San Giustino.

La concessione verrà aggiudicata anche in caso di un'unica offerta se ritenuta valida.

L'Offerta Tecnica sarà valutata dalla Commissione di Gara APPOSITAMENTE NOMINATA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 77 DEL d. Lgs. n. 50/2016

L'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente concessione comporta interferenze, come da art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi, pertanto l'importo degli oneri di sicurezza è pari ad €. 555,00 annui. (cortesemente inserire questo trafiletto in fondo all'art. 5 dell'Allegato A).

Dopo l'aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario, prima della sottoscrizione della convenzione, dovrà depositare la polizza assicurativa di responsabilità civile per danni arrecati al committente o a terzi nello svolgimento dell'attività, per un massimale pari a € 1.000.000,00 ed una polizza incendio per un valore dell'immobile di € 100.000,00;

ULTERIORI INFORMAZIONI

Sarà possibile richiedere informazioni e chiarimenti inviando una richiesta via email al Responsabile Unico del Procedimento: Dr.ssa Antonella Brizzi, Responsabile UMD 6 Settore Personale Legale Cultura Turismo del Servizio Cultura – cultura@comune.sangiustino.pg.it; pec: comune.sangiustino@postacert.umbria.it o direttamente presso l'ufficio cultura del Comune di San Giustino nei giorni di Lunedì / sabato 8.30-13.30 /- tel. 075/86184442-49.

TUTELA DELLA PRIVACY I dati di cui questo servizio entrerà in possesso a seguito del presente *avviso* saranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche.

San Giustino, li 28.01.2017



Comune di San Giustino

Provincia di Perugia

OGGETTO: CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN USO DEL CHIOSCO COMUNALE SITO ALL'INTERNO DEL PARCO COMUNALE MARTINI BERNARDI BUFALINI IN LOC ROCCOLO DA DESTINARE AD ATTIVITÀ ' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO E SUA VALORIZZAZIONE CULTURALE TURISTICA.

CIG. N. ZF71D1F8A2

<i>CAPITOLO</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>NATURA</i>	<i>E</i>	<i>OGGETTO</i>	
<i>CONCESSIONE</i>						pag.
Art.			1		Disposizioni	
generali						pag.
Art.	2		-		Oggetto	
	della					
Concessione						pag.
Art.	3		-		Finalità	
	della					
Concessione						pag.
Art. 4 - Oneri e obblighi a carico del concessionario						pag.
Art.	5		-		Corrispettivo	
	della					
Concessione						pag.
Art. 6 - Stato di fatto ed eventuale adeguamento funzionale dei locali						pag.
Art.	7		—		Arredi	
	ed					
allestimenti						pag.
Art.			8			
Riconsegna						pag.
Art. 9 —Divieto di variazione della destinazione d'uso						pag.
Art.	10		-	Orari	di erogazione	
	del					
servizio						pag.
Art. 11 -Caratteristiche della prestazione						pag.
Art. 12 - Gestione del punto ristoro						pag.
Art. 13 -Manutenzione ordinaria						pag.
Art. 14 - Spese di esercizio e utenze						pag.

Art. 15 - Attività promozionali e sponsorizzazione	pag
CAPITOLO 2 - DISCIPLINA	
CONTRATTUALE	pag.
Art. 16 - Elaborati allegati	pag.
Art. 17 - Condizioni generali di contratto.....	pag.
Art. 18 - Fallimento del concessionario o morte del titolare	
CAPITOLO 3 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	
CONTRATTUALE	pag.
Art. 19 - Durata e decorrenza della concessione.....	pag.
Art. 20 - Penali per ritardi e inadempienze.....	pag.
Art. 21 - Personale	
.. pag. 10	
CAPITOLO 4 - DISCIPLINA	
CONTRATTUALE	pag.
Art. 22 - Cessione contratto e subconcessione	pag.
CAPITOLO 5 - CAUZIONE E	
GARANZIE	
Art. 23 - Deposito cauzionale definitivo del concessionario.....	
Art. 24- Polizza assicurativa — RCT.....	pag.
CAPITOLO 6 ~ NORME	
FINALI	pag..
Art. 25 - Inadempimenti conti-attuali e cause di risoluzione del contratto	pag.
Art. 26 - Controlli e verifiche.....	pag.
Art. 27- Spese contrattuali	pag.
Art. 28 - Garanzia e riservatezza dei dati exD. Lgs. 196/2003.....	
Art. 29 - Controversie.....	
Art. 30 - Tracciabilità dei flussi finanziari.....	pag.
Art. 31 - Norme finali.....	pag.

CAPITOLO 1 - NATURA E OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Art. 1 - Disposizioni generali

Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nei successivi capitoli del presente Capitolato Speciale e nell'offerta presentata in sede di gara.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alle disposizioni della normativa vigente.

Art. 2 - Oggetto della Concessione

La concessione ha ad oggetto **L'AFFIDAMENTO IN USO DEL CHIOSCO COMUNALE SITO ALL'INTERNO DEL PARCO COMUNALE MARTINI BERNARDI BUFALINI IN LOC ROCCOLO DA DESTINARE AD ATTIVITÀ ' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO E SUA VALORIZZAZIONE CULTURALE TURISTICA.**

Art. 3 - Finalità della Concessione

a) La finalità della presente concessione, è quella di rendere più piacevole la permanenza degli utenti del Parco, creando un luogo di aggregazione integrato, anche attraverso la proposizione di attività culturali,

mantenere l'immobile e l'intera area circostante in ordine, e) La concessione prevede di affidare la gestione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande, in regime di pubblico esercizio (ai sensi della Legge n. 287/1991 art 5), entro i locali/spazi appositamente previsti.

Art. 4 - Oneri e obblighi a carico del concessionario

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire, ininterrottamente nel corso dell'intera valenza dell'accordo convenzionale:

- la manutenzione ordinaria dell'immobile ossia: il concessionario avrà l'obbligo di tenere l'immobile ed i relativi arredi in buono stato di manutenzione, ed in particolare di tenere in efficienza gli impianti elettrici, di illuminazione ed idraulici presenti nell'intero edificio; mantenere altresì l'area circostante il punto ristoro in ordine mediante tagli erba e quanto altro necessario al corretto utilizzo del Parco, nonché idonea progettazione per lo sviluppo culturale turistico del territorio.

Gli oneri degli interventi relativi alla manutenzione ordinaria saranno assunti dal conduttore in via esclusiva.

- la segnalazione nel più breve tempo possibile e per iscritto, agli Uffici Comunali competenti, di eventuali necessità di manutenzione straordinaria da cui potrebbero derivare danni al patrimonio oggetto di concessione.

- La sottoscrizione di idonee polizze assicurative di responsabilità civile ed incendio, che tenga indenne il Comune di San Giustino da qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione del chiosco;

Il soggetto aggiudicatario dovrà:

a) attenersi a tutte le norme del presente capitolato e a tutte le norme di legge in vigore in materia di ristorazione collettiva;

e) assumere la gestione del punto ristoro con autonoma capacità imprenditoriale e sotto la propria esclusiva responsabilità;

d) essere in possesso, dalla data di avvio del servizio, delle autorizzazioni sanitarie e delle licenze e/o autorizzazioni commerciali, previste dalla normativa nazionale e regionale, per l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato;

e) assumere a proprio carico le attività di pulizia, igienizzazione, sanificazione di tutte le attrezzature, mantenere in perfetto ordine gli spazi conferitigli, assumendo a proprio carico le attività di pulizia di tutti i locali afferenti al servizio compresa l'area esterna di pertinenza;

f) assumere a proprio carico lo smaltimento dei rifiuti ordinari, mediante il posizionamento e la gestione di propri appositi contenitori, e dei rifiuti straordinari, secondo i criteri per la raccolta differenziata dettati dal servizio Comunale, nonché il conferimento alla discarica dei rifiuti eventualmente non trattati dal servizio Comunale, in regime di sicurezza secondo il D.lgs. n. 152/2006; tali rifiuti dovranno sostare nei locali di esercizio il minimo necessario;

g) installare a propria cura e spese un registro di cassa, tenendo una contabilità 4 aziendale conforme alle leggi fiscali;

h) segnalare al Comune qualunque anomalia tecnica/funzionale venga riscontrata;

i) j) procurare all'esercizio opportuna pubblicità, attraverso la stampa e i media, di concerto con le attività promozionali e culturali connesse all'attività progettuale;

k) mettere a disposizione proprio personale da destinare al servizio e deve ottemperare a quanto specificamente indicato nel presente capitolato all'art. 20 (Personale);

l) entro 30 giorni dalla data di inizio del servizio dovrà presentare al Comune, il proprio piano di sicurezza ai fini delle verifiche dei dati e degli adempimenti previsti dai D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche;

m) si obbliga a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, in ossequio al D.Lgs. 81/2008, la completa sicurezza durante l'esecuzione del servizio e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose;

n) dotare il personale di indumenti e mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi;

o) assicurare il mantenimento costante, anche da parte di eventuale personale subordinato, di contegno corretto e rigoroso e di condotta irreprensibile nei confronti dell'utenza;

p) assicurare la promozione del parco e incentivazione al suo utilizzo da parte dei cittadini, mediante adeguata pubblicità, organizzazione di eventi, ecc.. Tutte le manifestazioni organizzate presso il parco dovranno avere ingresso libero e gratuito per tutti i cittadini.

q) non potrà installare, in alcuno spazio, locale o area, slot-machine o similari strumenti per scommesse e giochi d'azzardo;

r) non potrà somministrare alcolici e superalcolici a minori. Non potrà essere inserita una rivendita di tabacchi, né funzioni di ricevitoria relativamente a lotto, totocalcio, scommesse, ecc;

s) si impegna ad esporre all'interno del bar i prezzi di vendita al pubblico dei prodotti, in modo da consentirne una facile lettura.

Il soggetto aggiudicatario dovrà inoltre garantire:

nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno, oltre alla gestione di somministrazione cibi e bevande

- l'apertura giornaliera della struttura pubblica per l'esercizio di somministrazione di cibi e bevande situata all'interno del parco;

- la pulizia giornaliera dei servizi igienici ad uso pubblico interni al chiosco dei quali si dovrà garantire la piena fruibilità a tutti gli utenti del parco;

- la pulizia settimanale del parco da intendersi in operazioni di ordinaria manutenzione;

- il mantenimento costante, anche da parte di eventuale personale subordinato, di contegno corretto e riguardoso e di condotta irreprensibile nei confronti dell'utenza;

con specifico riferimento all'attività progettuale dovrà garantire:

- la promozione del parco e incentivazione al suo utilizzo da parte dei cittadini, mediante adeguata pubblicità, organizzazione di eventi a carattere culturale turistico ambientale, mediante la realizzazione di almeno nove giornate.

Art. 5 — Valore dell'atto

La valutazione economica della concessione viene determinata dai competenti Uffici comunali in merito al valore sia dell'attività di somministrazione cibi e bevande assegnata in concessione, sia degli impegni operativi assunti dal concessionario in merito al servizio di custodia e pulizia del parco e del suo arredo, in complessive €39.000,00 per l'intero periodo di affidamento della concessione, di cui €2.340 per oneri della sicurezza.

Art. 6 — Stato di fatto ed eventuale adeguamento funzionale dei locali

a) Tutti gli spazi saranno concessi nello stato di fatto in cui si trovano e che sarà rilevato nel corso di un sopralluogo obbligatorio.

b) Il concessionario potrà eventualmente provvedere a proprio carico all'adeguamento funzionale degli spazi oggetto della concessione, comprese opere tecniche ed impiantistiche funzionali all'attività. I rilievi dello stato di fatto sono a carico del concessionario, come pure la presentazione delle eventuali pratiche presso i competenti Uffici Comunali.

Non sono consentiti interventi strutturali modificativi ed integrativi, anche migliorativi, senza l'ottenimento scritto di formale autorizzazione del Comune. Il concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al Comune la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al fine della pianificazione degli stessi.

Allo scadere della concessione, quanto eventualmente realizzato resterà nella disponibilità del Comune senza alcun risarcimento per il concessionario.

Art. 7 - Arredi ed allestimenti

Il Comune mette a disposizione del concessionario, di cui farà dettagliato elenco previa stesura di un apposito verbale, dei locali, impianti, attrezzature e arredi, mentre il concessionario procura tutte le altre attrezzature e arredi necessari a garantire un regolare ed efficiente espletamento del servizio, di cui dovrà fornire elenco dettagliato. Gli arredi e allestimenti e tutte le apparecchiature e le attrezzature dovranno risultare omologati e conformi a tutte le norme di resistenza al fuoco e sicurezza attualmente vigenti.

Il concessionario s'impegna al corretto uso della struttura, degli spazi e delle attrezzature come sopra individuate, mantenendoli efficienti e funzionanti e risponde dei danni eventualmente arrecati dagli utilizzatori.

Il concessionario ha la responsabilità della conservazione e della custodia di tutti i beni concessi per tutta la durata del contratto ivi compresi i periodi in cui non viene effettuato il servizio. Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti resta a totale carico del concessionario.

Art. 8 - Riconsegna

Alla scadenza del contratto il concessionario si impegna a riconsegnare al Comune i locali, gli impianti, le attrezzature e gli arredi consegnati in buono stato e funzionanti, pena il risarcimento dei danni per i quali il concessionario sarà tenuto al rigoroso risarcimento. Il concessionario prende atto che i locali concessi in uso gli vengono consegnati solamente in quanto strumentali all'esercizio del servizio, che ha come principali destinatari gli utenti del Parco. Il concessionario, pertanto, alla cessazione del rapporto, non pretenderà, né avrà diritto ad alcuna somma a titolo di avviamento commerciale.

Art. 9 - Divieto di variazione della destinazione d'uso

I locali concessi in uso devono essere utilizzati esclusivamente per il servizio oggetto della concessione. Il concessionario, per sé ed aventi causa a qualunque titolo, si obbliga irrevocabilmente per tutta la durata della concessione a non mutare mai, a pena di risoluzione del contratto, per qualsiasi ragione o motivo, la destinazione d'uso dei locali ad esso affidati, e a non utilizzare gli stessi per un uso diverso da quello espressamente previsto dal presente capitolato.

Art. 10 - Orari di erogazione del servizio

Il concessionario dovrà garantire l'apertura dell'esercizio di somministrazione di cibi e bevande, rispettando gli orari di apertura, indicativamente dalle ore 16,30 alle ore 24.00 nelle giornate di calendario attività e comunque per un numero complessivo delle medesime non inferiore a 40 (fatte salve eventuali chiusure autorizzate dal Comune).

Eventuali variazioni di orari per le aperture e/o chiusure rispetto al calendario fornito potranno essere disposte solo previa autorizzazione del Comune, (con richiesta scritta e motivata indirizzata tempestivamente al Comune).

Art. 11 - Caratteristiche della prestazione

a) Il servizio dovrà garantire una qualità dell'offerta al pubblico e un'immagine degli ambienti di esercizio di buon livello; l'esercizio infatti contribuisce come fattore all'immagine complessiva del Parco e pertanto dovrà integrarsi con esso.

b) I prodotti in vendita, alimenti e bevande, confezionati o sfusi, dovranno essere di marca e di qualità, sempre freschi o di recente acquisto.

c) Analoga diligenza deve essere esercitata, circa il deterioramento e le relative date di scadenza, per i prodotti sfusi/aperti.

d) Non è consentito l'uso di fiamme libere per la preparazione delle consumazioni.

e) Il concessionario dovrà provvedere direttamente a tutte le fasi costituenti l'attività ed in particolare: ad acquisire, custodire, conservare gli alimenti e provvedere alla loro somministrazione. Inoltre dovrà assicurare la gestione delle scorte e delle eccedenze nonché lo smaltimento dei rifiuti ordinari e speciali.

f) In ogni caso il concessionario dovrà fare riferimento a quanto previsto dal Regolamento Locale di Igiene ed alle normative vigenti sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi e sulla disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

g) Il Comune si riserva la facoltà di effettuare qualunque controllo sulle qualità organolettiche dei prodotti somministrati e in vendita, e di richiedere a discrezione il cambio di qualità o di fornitore, sino a raggiungimento del livello qualitativo desiderato. I prodotti confezionati dovranno riportare etichetta a norma dei requisiti di legge.

Art. 12 - Gestione dell'esercizio di somministrazione di cibi e bevande

Per quanto riguarda la gestione del servizio si precisa che:

a) la gestione del servizio dovrà tener conto della condizione che il flusso di pubblico presso il Parco non è attualmente omogeneo né costante;

b) tutto il personale in servizio presso il punto ristoro dovrà sottostare alle norme di sicurezza del Comune.

Art. 13 - Manutenzione ordinaria

Per tutta la durata del contratto, è fatto obbligo al concessionario, con oneri a suo totale ed esclusivo carico, di svolgere le seguenti attività manutentive:

a) piccola manutenzione dei locali concessi in uso mediante: sostituzione delle lampadine, riparazioni semplici degli infissi (maniglie, serrature, ecc.), riparazioni semplici dei rubinetti, riparazione semplice delle attrezzature e degli arredi, conduzione ordinaria della caldaia, pulizia della fossa biologica:

b) custodia, riordino giornaliero, pulizia, sanificazione, disinfezione e disinfestazione dei locali, compresi

servizi igienici, e degli spazi concessi in uso garantendo: lavaggio di tutte le pavimentazioni e rivestimenti, lavaggio e disinfezione del bancone e degli arredi, lavaggio e disinfezione dei servizi igienici, pulizia dei vetri;

e) custodia, riordino dei locali e degli spazi concessi in uso;

d) pulizia e cura di tutto il verde dell'area esterna, in prossimità degli spazi adibiti a ristoro, concessa in uso mediante sfalcio e potatura;

Tutti i materiali, compresi asciugamani, sapone, dispenser, carta igienica ecc, le macchine e le attrezzature necessarie per il servizio di pulizia e sanificazione sono a carico del concessionario.

In generale il concessionario provvederà a propria cura e spese all'esecuzione di tutti gli interventi di riparazione e di sostituzione che servono ad assicurare l'ordinaria funzionalità dello spazio senza modificarne le caratteristiche strutturali. Tutte queste attività dovranno essere svolte in modo conforme alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, alle norme UNI, alle norme tecniche vigenti ed alle regole dell'arte, e dovranno essere affidate a imprese o soggetti professionali e qualificati, iscritti negli specifici albi professionali.

Art. 14 - Spese di esercizio e utenze

Sono a carico del concessionario le tasse e le imposte dirette ed indirette di esercizio, di rivendita, nonché le spese inerenti all'esercizio, che il concessionario dovrà provvedere ad intestarsi direttamente (gas, energia elettrica, telefono, ecc.) subentrando alle utenze del precedente gestore. Sono a carico del concessionario gli adempimenti e gli oneri riguardanti la tassa sui rifiuti solidi urbani relativi al bar ed al magazzino.

All'atto della consegna dei locali, alla presenza dell'appaltatore, del precedente gestore e di un incaricato del Comune, sarà redatto un apposito verbale di lettura dei contatori esistenti che dovrà essere sottoscritto dai presenti a titolo di presa d'atto della predetta lettura.

Art. 15 - Attività promozionali

a) Il concessionario potrà porre in essere tutte quelle iniziative che tendono a favorire la fruizione dell'immobile a tutte le fasce di età, favorendo così la socializzazione, sempre in ragione dell'indicata destinazione per finalità socio-ricreative dell'immobile, oltre che per l'inserimento della struttura medesima all'interno del contesto turistico culturale (cioè diretto a favorire l'attività progettuale inerente).

b) In ragione della destinazione d'uso dell'immobile a finalità turistico culturali ricreative, il medesimo potrà essere adibito, su richiesta del Comune ad incontri, proiezioni e mostre su temi ambientali indirizzate soprattutto a ragazzi e agli studenti.

c) Il concessionario favorirà la promozione di iniziative tese ad incentivare la fruizione dell'intero complesso attraverso manifestazioni annue previste dal piano di valorizzazione del parco, allargamento del genere di utenza a cui le medesime sono indirizzate, temi progettuali.

CAPITOLO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 16 - Elaborati allegati

Fanno parte integrante e sostanziale del presente capitolato, ancorché non materialmente allegati:

a) le norme previste nel bando di gara;

b) planimetria spazi oggetto delle concessione in scala 1:2000;

c) modelli per dichiarazioni;

d) modello per offerta tecnica progettuale;

e) modello per verbale di sopralluogo.

Art. 17 - Condizioni generali di contratto

a) La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia.

b) Il concessionario con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2°, e 1342 cc, tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

e) In particolare, il Concessionario accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art. 1341, 2° comma, le clausole del capitolato speciale contenute nei seguenti articoli: "pagamenti" e "recesso".

d) L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 cc.

Art. 18 - Fallimento del concessionario o morte del titolare

Il fallimento dell'Appaltatore comporta, lo scioglimento ope legis del contratto di concessione o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione facendo quanto previsto per le Associazioni Temporanee di Imprese a seguito del Dlgs 50/2016.

CAPITOLO 3 -DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE

Art. 19 - Durata e decorrenza della concessione

La concessione avrà una durata di 3 anni, con decorrenza dalla data del verbale di consegna.

Art. 20 — Penali per ritardi e inadempienze

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto del Comune a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione del servizio il Comune, nel caso in cui emergano disservizi imputabili a responsabilità del concessionario, si riserva di applicare le seguenti penali:

- in caso di ritardo nell'avvio del servizio rispetto al termine del 01/06/16 per cause imputabili al concessionario: penale giornaliera di Euro 50,00. Ove il predetto ritardo superi i 20 giorni, è facoltà del Comune procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C. C. e del successivo articolo;

- esecuzione del contratto con utilizzo di personale non regolarmente assunto: il Comune applicherà - per una prima infrazione - una penale di Euro 1.000,00 per ogni persona non in regola; la seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell' art. 1456 C. C.;

- mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente capitolato: il Comune potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata ad insindacabile giudizio, da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 100,00 - per ogni disservizio riscontrato.

a) Le penali verranno detratte con cadenza semestrale dalla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

b) L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dal Comune.

e) In caso di mancata presentazione o rigetto motivato delle controdeduzioni il Comune procederà all'applicazione delle citate penali.

Art. 21 -Personale

Il servizio oggetto del presente capitolato deve essere svolto da personale alle dipendenze del concessionario. Tutto il personale adibito alla vendita, alla distribuzione, alla manipolazione ed alla preparazione delle bevande, dei cibi e di tutti gli altri generi di vendita, deve:

- essere sottoposto, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, a tutte le vaccinazioni e visite sanitarie previste dalla normativa di settore;

- risultare, per tutta la durata del servizio, in possesso della prescritta documentazione sanitaria prevista dalle norme vigenti in materia;

- essere munito di Libretto di idoneità Sanitaria aggiornato secondo le norme vigenti;

- curare scrupolosamente l'igiene personale.

Il Comune si riserva di procedere a controlli, indipendentemente da quelli disposti dalle competenti autorità sanitarie locali, nei confronti del personale adibito al servizio.

Il concessionario deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti, nell'esecuzione del servizio oggetto della concessione, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale.

Deve, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, nell'esecuzione del servizio oggetto della concessione, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative.

Il concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. 81/08).

Si richiama altresì il protocollo di legalità sottoscritto fra il Comune di San Giustino e la Prefettura di Perugia - Antimafia - Prot. Uscita N.0019235 del 07/03/2016 - Prot. Arrivo n. 3484 del 07-03-2016.

Art. 22 - Cessione contratto e subconcessione.

E' vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, a pena di nullità.

Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e lo scioglimento del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento.

CAPITOLO 5 – GARANZIE

Art. 23 - Polizza assicurativa - RCT

E' obbligo del concessionario stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT), con esclusivo riferimento alla concessione in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 1.000.000,00.= (unmilione/00) con un numero di sinistri illimitato.

La polizza decorrerà dalla data prevista per l'inizio della concessione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della concessione.

- a) In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del Comune, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a quello sopra indicato.
- b) Copia della polizza specifica, o appendice alla polizza esistente, dovrà essere consegnata al Comune, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata della concessione.
- c) Il concessionario dovrà altresì provvedere all'ulteriore polizza assicurativa per i lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione eseguiti.

CAPITOLO 6 - NORME FINALI

Art. 24 - Inadempimenti contrattuali e cause di risoluzione del contratto

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata al concessionario a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata anche per telefax in cui farà fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Comune, inoltrata al domicilio eletto dal concessionario; nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Comune, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, applicherà le penali di cui al precedente articolo, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione del servizio;
- inadempimento riguardanti le modalità di esecuzione del servizio;
- stato di inosservanza del concessionario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
- revoca, decadenza, annullamento delle autorizzazioni prescritte da norme di legge di cui al presente capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- interruzione parziale o totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per tre giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamenti e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
- cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc.. a carico del concessionario;
- violazione del divieto di cessione del contratto.
- mancato rispetto del protocollo di legalità.

Ove si verificassero deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, il Comune potrà provvedere d'Ufficio ad assicurare direttamente, a spese del concessionario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il concessionario, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al

rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese il Comune dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 25 - Controlli e verifiche

Per le attività espletate, il concessionario è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune riterrà opportuno eseguire o fare eseguire ed a fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che le saranno richiesti, nei termini stabiliti dallo stesso richiedente. Il Comune ha il potere di procedere a mezzo di propri organi ad ogni forma di controllo e di esame degli atti di ufficio. Il concessionario, per mezzo di un suo incaricato, dovrà tenersi a disposizione degli uffici del Comune per ogni controllo ritenuto opportuno, Per i controlli il concessionario dovrà mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta presso gli uffici locali.

Il concessionario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dal Comune e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare alcun aumento dei compensi stabiliti per l'espletamento dell'incarico conferito.

Art. 26- Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di gestione, disciplinato dal presente capitolato, saranno a carico del concessionario.

Art. 27 - Garanzia e riservatezza dei dati ex D. Lgs. 196/2003

Il concessionario ed i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio; pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non potranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento dell'affidamento. Deve essere, inoltre, garantita l'integrale osservanza del D.Lgs. n. 196/03 e successive modifiche ed integrazione, in materia di protezione dei dati personali. In caso di acclarata responsabilità personale del dipendente per violazione degli obblighi imposti dal presente articolo, il concessionario è tenuto ad adottare i provvedimenti consequenziali, compreso l'allontanamento dell'operatore che è venuto meno all'obbligo della riservatezza, fatta salva la possibilità del Comune di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie.

Art. 28 - Controversie

Per qualsiasi questione, non risolvibile bonariamente, che dovesse insorgere tra concessionario e Comune all'autorità giudiziaria ordinaria.

Foro competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del servizio è quello di Perugia.

Art. 29 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Secondo quanto chiarito dalla determinazione n.4 del 7 luglio 2011 dell'A.V.C.P., la prestazione del servizio di cui alla concessione è da considerarsi soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10. Il concessionario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10, garantendone l'osservanza ed il puntuale adempimento.

Art. 30- Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia, nonché a quelle civilistiche e contrattuali.

Allegato 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL
CONCESSIONARIO

PROCEDURA APERTA per L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN USO DEL CHIOSCO COMUNALE SITO ALL’INTERNO DEL PARCO COMUNALE MARTINI BERNARDI BUFALINI IN LOC ROCCOLO DA DESTINARE AD ATTIVITÀ ‘ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO E SUA VALORIZZAZIONE CULTURALE TURISTICA.

AI COMUNE DI SAN GIUSTINO
Piazza del Municipio 17
06016 SAN GIUSTINO PG

Il sottoscritto.....nato ila.....

Residente a.....in via.....n.....

In qualità di titolare o legale rappresentante della ditta.....

Con sede a.....in via.....n.....codice fiscale.....

Partita IVA.....numero telefonico.....numero fax.....

DICHIARA

- 1) di aver preso visione e conoscenza della struttura in cui deve svolgersi la concessione, delle condizioni del rapporto di concessione indicate nel capitolato d’oneri e nell’avviso di gara, di ogni altra circostanza generale e particolare, nessuna esclusa, che possa influire sulla gestione e di aver giudicato nel complesso remunerativa la concessione di gestione della struttura;
- 2) di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 commi 6 e 6 bis del DLGS 59/2010 e della L.R. 38/2006 o di avvalersi di un preposto alla somministrazione in possesso dei requisiti di cui alla normativa sopraindicata;
- 3) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione all’evidenza pubblica previste dall’art. 38, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- 4) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione di cui all’art. 120 della L. 689/1981;
- 5) di non trovarsi in condizioni di morosità di alcun tipo nei confronti dell’Ente;
- 6) di impegnarsi a provvedere entro i termini proposti alla realizzazione del progetto tecnico progettuale:

Data.....

FIRMA

.....

N.B: la presente istanza di ammissione deve essere sottoscritta in originale, con firma per esteso e leggibile e deve essere corredata da fotocopia semplice di documento di identità del sottoscrittore

Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL PREPOSTO ALLA SOMMINISTRAZIONE CONCESSIONE IN USO DEL CHIOSCO COMUNALE SITO ALL 'INTERNO DEL PARCO COMUNALE MARTINI BERNARDI BUFALINI IN LOC ROCCOLO DA DESTINARE AD ATTIVITÀ ' DI SOMMNISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO E SUA VALORIZZAZIONE CULTURALE TURISTICA.

PROCEDURA APERTA

AI COMUNE DI SAN GIUSTINO

Piazza del Municipio 17

06016 SAN GIUSTINO PG

Il sottoscritto.....nato ila.....

Residente a.....in via.....n.....

In qualità di Preposto incaricato della somministrazione, in quanto il Titolare o il Legale Rappresentante della Società non ha i requisiti professionali di cui all'art. 71 commi 6 e 6 bis del DLGS 59/2010 e della L.R. 38/2006

SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA', A CONOSCENZA DI QUANTO PRESCRITTO DALL'ART. 76 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28.12.2000, N. 445 SULLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO' ANDARE INCONTRO IN CASO DI DICHIARAZIONE MENDACE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 46 E 47 DEL CITATO DECRETO

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui art.71 commi 6 e 6 bis del DLGS 59/2010 e della L.R. 38/2006.

Data.....

FIRMA

.....

N.B.: il presente documento deve essere sottoscritto in originale, per esteso e con firma leggibile e deve essere corredato da fotocopia semplice di documento di identità del sottoscrittore.

Allegato 3

OFFERTA TECNICA PROGETTUALE RELATIVA ALLA CONCESSIONE IN USO DEL CHIOSCO COMUNALE SITO ALL 'INTERNO DEL PARCO COMUNALE MARTINI BERNARDI BUFALINI IN LOC ROCCOLO DA DESTINARE AD ATTIVITÀ ' DI SOMMNISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO E SUA VALORIZZAZIONE CULTURALE TURISTICA.

*Marca da bollo
Euro 16,00*

AI COMUNE DI SAN GIUSTINO
Piazza del Municipio 17
06016 SAN GIUSTINO PG

Oggetto:

Il sottoscritto.....nato ila.....

Residente a.....in via.....n.....

in qualità di.....

della Società/Associazione.....

con sede ain via.....n.....

con codice fiscale Partita IVA

presenta la seguente offerta tecnica progettuale per l'aggiudicazione della concessione in oggetto:

la presente offerta è sottoscritta in data.....

FIRMA DELL'OFFERENTE

Allegato 4
DICHIARAZIONE AVVENUTO SOPRALLUOGO

PROCEDURA APERTA

RELATIVA ALLA CONCESSIONE IN USO DEL CHIOSCO COMUNALE SITO ALL'INTERNO DEL PARCO COMUNALE MARTINI BERNARDI BUFALINI IN LOC ROCCOLO DA DESTINARE AD ATTIVITÀ ' DI SOMMISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO E SUA VALORIZZAZIONE CULTURALE TURISTICA.

Il sottoscritto
Dipendente del Comune di San Giustino

ATTESTA

Che in data.....

Il Sig.nato ila.....

in quanto Titolare o Legale Rappresentante della Società/Ditta individuale_____

ha effettuato un sopralluogo nei locali e nelle aree oggetto di concessione

Ufficio Tecnico